



Ordinanza n. 105

del 21 GIU. 2010

PREMESSO:

- **Che** nella notte tra il 20 ed il 21 giugno 2010, a seguito avverse condizioni meteorologiche e nello specifico del formarsi di una tromba d'aria, nella notte fra il 20-06-2010 ed il 21-06-2010, in località Torre di Mare, si sono verificati allagamenti e danni a strutture turistico - ricreative, in località Torre di Mare;
- **Che** nella conseguente immediata verifica, eseguita a cura del personale del Comando Polizia Municipale e Protezione Civile sono state attivate le procedure di salvaguardia della pubblica e privata incolumità, la messa in sicurezza delle strutture danneggiate e lo sgombero dei dimoranti, in accertato stato di rischio;
- Che a seguito di sopralluogo congiunto di personale del Comando Polizia Municipale e Protezione Civile e personale tecnico in servizio anche presso l'Ufficio Gestione del Territorio – Sportello Unico del Comune di Capaccio, venivano specificatamente accertati i danni determinatisi dal passaggio del vortice d'aria, associato a violento temporale, per i quali veniva redatta apposita relazione tecnica prot. n. 26995 del 21-06-2010, accertato tra l'altro quanto segue :

Lo stabilimento balneare denominato lido delle sirene presentava la distruzione della stacca delle strutture adibite a cabine, sul lato destro fronte a mare, non rilevandosi ulteriori evidenti danneggiamenti, necessitando la messa in sicurezza dell'area già in concessione ed il rassetto delle superfici in esame.

Ritenuto:

- **Che**, il personale tecnico intervenuto sul posto, dopo aver ispezionato i luoghi, ha ritenuto indispensabile l'adozione di provvedimenti urgenti al fine di garantire l'incolumità delle persone ivi residenti con l'obiettivo finale di eliminare qualsiasi ed eventuale rischio per la pubblica e privata incolumità derivante dell'inondazione delle proprietà interessate dal fenomeno in questione.
- **Che** necessita eliminare i pericoli che minacciano l'incolumità dei soggetti fruitori dello stabilimento balneare e quindi, si rende necessario disporre l'immediato sgombero da ogni cosa e pulizia delle aree demaniali, al di fuori di quelle già in concessione, la messa in sicurezza della superficie dove in precedenza erano ubicate le cabine ed il conseguente rassetto e ricostruzione delle stesse;

Considerato:

- **Che**, con il termine "protezione civile" si intendono tutte le strutture e le attività messe in campo per tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.
- **Che**, il Sindaco è Autorità comunale di protezione civile ai sensi della legge del 24 febbraio 1992, n.225;
- **Che**, il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali", sono state disciplinate le fun-

zioni mantenute allo Stato e le funzioni conferite alle Regioni ed agli Enti Locali. In particolare sono state attribuite ai Comuni le funzioni relative:

- *all'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabiliti dai programmi e piani regionali;*
- *all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;*
- *alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dal Testo unico degli Enti Locali, D.to L.vo 267/00;*
- *all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione ed agli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;*
- *alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;*
- *all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.*

VISTA la relazione tecnica prot. n. 26995 del 21-06-2010;

Viste le risultanze del sopralluogo effettuato;

Ritenuto pertanto dover adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati alla eliminazione dello stato di pericolo al fine della salvaguardia per la pubblica e privata incolumità;

Visto l'art. 54 comma 2 del T.U.E.L. n. 267 del 18.8.2000

Visto il vigente regolamento Comunale

Visto il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;

Visto l'art.115 del Decreto Legislativo n.152/2006 (Testo Unico Ambientale);

Vista la legge del 24 febbraio 1992, n.225;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112;

Visto il Piano Comunale di Protezione Civile;

Salva e impregiudicata l'azione penale

ORDINA

Per i motivi descritti in narrativa

- al sig. Italo PANNULLO nella qualità di titolare dello stabilimento balneare denominato "lido delle sirene", in località Torre di Mare, l'eliminazione "ad horas" delle cause che sono attualmente motivo di rischio per la pubblica e privata incolumità mediante l'immediato sgombero da ogni cosa e pulizia delle aree demaniali, al di fuori di quelle già in concessione, la messa in sicurezza della superficie dove in precedenza erano ubicate le cabine ed il conseguente rassetto e ricostruzione delle stesse;

CON DIFFIDA

Che in mancanza, secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia specifica, si procederà al ripristino dello stato dei luoghi ed alla demolizione d'ufficio di opere e strutture, con il recupero delle spese, a carico del conduttore/concessionario della struttura balneare, in ambito demaniale marittimo.

DISPONE

Che il presente provvedimento venga notificato:


- al sig. Italo PANNULLO – lido delle Sirene – via Torre di Mare;
- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Salerno;
- al Comando di Polizia Locale di Capaccio;

- alla Stazione Carabinieri di Capaccio Scalo;
- al Responsabile del Settore III – Gestione del Territorio del Comune di Capaccio;
- al Responsabile del Settore IV – Lavori Pubblici del Comune di Capaccio;
- al Responsabile del Settore III – Gestione del Territorio del Comune di Capaccio;
- al Responsabile del Settore V – Polizia Locale e Protezione Civile del Comune di Capaccio;
- al Segretario comunale;
- all'Ufficio Relazioni con il Pubblico per opportuna conoscenza e per la pubblicità del provvedimento;

COMUNICA

Che avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

L'estensore
Comandante della Polizia Locale
e Responsabile della Protezione Civile Comunale
cap. Antonio Rinaldi



IL SINDACO
p.a. Pasquale Marino